



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI RODENGO SAIANO

Scuola primaria e secondaria di primo grado

Via Brescia, n. 2 – 25050 Rodengo Saiano - Tel. 030 610191 - 030 6816854
e-mail: bsic80900q@istruzione.it – bsic80900q@pec.istruzione.it - sito internet: www.icrodengosaiano.gov.it -
Cod.fisc. 98092880172 - Cod. Mecc. BSIC80900Q - Codice Univoco Ufficio UF818X

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ISTITUTO

ART. 1 - VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché l'uscita dalla medesima, valgono le seguenti disposizioni:

- a) gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni;
- b) gli alunni entrano nella scuola nei cinque minuti antecedenti l'inizio delle lezioni e gli insegnanti li accolgono nello spazio assegnato alle singole classi;
- c) gli alunni muniti di bicicletta devono entrare nel cortile della scuola a piedi, spingendo la bicicletta a mano e devono depositarlo nell'apposito spazio;
- d) la presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le attività che vengono svolte in orario scolastico;
- e) in caso di momentanea assenza dell'insegnante, l'assistenza degli alunni è affidata ai collaboratori scolastici;
- f) L'uscita degli alunni deve avvenire secondo le seguenti modalità:
nella scuola primaria gli alunni sono consegnati dagli insegnanti al genitore o ad un adulto da essi delegato, nella fattispecie si configurano le seguenti possibilità:

1. l'insegnante incaricato/a accompagna gli alunni che utilizzano il piedibus al punto di raccolta interno al cortile della scuola

2. l'insegnante incaricato/a accompagna gli alunni/e che utilizzano lo scuolabus nell'area predisposta per la sosta opportunamente delimitata

3. l'insegnante incaricato/a accompagna gli alunni/e al cancello della scuola e li affida al genitore o al suo delegato dopo averne verificato l'identità.

Nella scuola secondaria le possibilità sono le seguenti:

1. l'insegnante dell'ultima ora accompagna gli alunni al cancello della scuola e previa acquisizione della documentazione nella quale si attesti l'impossibilità al ritiro da parte di un adulto e previa consegna della dichiarazione della esenzione della responsabilità sottoscritta dai genitori, si consentirà di allontanarsi autonomamente (a partire dall'approvazione dell'emendamento Malpezzi).

2. Gli studenti che utilizzano lo scuolabus si raccolgono in un'area ad essi dedicata e terminato il flusso degli studenti in uscita si recano al mezzo sotto la vigilanza del/degli insegnante/i incaricato/i.

ART. 2 - ORARIO DELLE LEZIONI

L'orario delle lezioni è comunicato agli alunni e alle famiglie all'inizio dell'anno scolastico. Ogni variazione verrà comunicata tramite registro elettronico.

In nessun caso gli insegnanti possono licenziare gli alunni prima del termine delle lezioni.

Qualsiasi cambiamento dell'orario d'inizio e del termine delle lezioni deve essere preventivamente comunicato ai genitori tramite registro elettronico. E' responsabilità della famiglia tenere monitorato il registro elettronico.

ART. 3 - DISPOSIZIONI IN CASO DI SCIOPERO

- a) In caso di sciopero la scuola è tenuta ad informare le famiglie in tempo utile e non appena conosciuta l'indizione dello sciopero stesso; in caso di sciopero del docente della prima ora, l'alunno non sarà accettato nella scuola; l'alunno ha il diritto di entrare alla seconda ora o successive, purché il docente di quell'ora sia presente.
- b) Qualora l'alunno fosse accettato in classe alla prima ora, la scuola se ne preoccuperà fino al termine delle lezioni, salvo comunicazione contraria.

ART. 4 - INTERVALLO DELLE LEZIONI E CAMBIO DELL'ORA

Per la scuola secondaria di 1^a grado l'intervallo è fissato per tutte le classi tra la fine della terza ora e l'inizio della quarta e dura 10 minuti; gli insegnanti della terza ora vigilano sul comportamento degli alunni per evitare che si arrechino danni alle persone ed alle cose mentre si allontanano dalla classe. Gli alunni devono lasciare l'aula vuota, chiudere la porta ed uscire nel corridoio o cortile.

L'intervallo può svolgersi in cortile o negli atri a seconda delle condizioni meteorologiche. Al suono della campana gli alunni rientrano nella propria classe accompagnati dall'insegnante della quarta ora. L'insegnante della terza ora, se ha terminato il servizio, può abbandonare la scuola soltanto dopo aver affidato la classe al collega della quarta ora. La responsabilità della vigilanza compete all'insegnante della terza ora fino alle ore 11,00 e dalle ore 11,01 compete all'insegnante della quarta ora.

Nelle scuole elementari l'intervallo avviene a metà mattinata per tutte le classi e dura quindici minuti (dalle ore 10.20 alle ore 10.35). La vigilanza durante l'intervallo spetta agli insegnanti che hanno svolto l'attività didattica nell'ora precedente fino alle ore 10,30, dalle ore 10,31 compete all'insegnante dell'ora successiva.

Nei corridoi e negli atri non sono consentiti giochi di movimento o attività che costituiscano pericolo per l'incolumità degli alunni (correre, giocare a calcio, a palla, ...)

Al cambio dell'ora gli Insegnanti devono spostarsi immediatamente e rapidamente; il collaboratore in servizio nel reparto parteciperà al controllo degli alunni per i pochi minuti necessari allo spostamento. Se qualche insegnante prevede di essere impossibilitato a sostituire subito il collega, deve fare avvertire per tempo il collaboratore del suo settore il quale provvederà a controllare gli alunni per il tempo strettamente necessario.

ART. 4 bis

Agli alunni è vietato portare all'interno dell'edificio scolastico il telefono cellulare e/o lo smartphone, salvo diversa indicazione da parte dei docenti per specifiche attività didattiche, in tal caso ne verrà data comunicazione alle famiglie. Per le comunicazioni scuola famiglia dovrà essere utilizzato il telefono della scuola. Qualora si verificasse che un alunno/a ha portato il cellulare e/o smartphone a scuola si procederà al suo ritiro, alla consegna in Direzione e potrà essere restituito solo ad uno dei genitori con il richiamo della presente norma. L'uso del telefono cellulare è vietato anche al personale scolastico durante l'orario di servizio salvo per comunicazioni urgenti e indifferibili e, comunque, per i docenti, in aula durante le lezioni.

ART. 5 - ACCESSO ALLE AULE SPECIALI

Gli alunni accedono alle aule speciali e agli altri locali scolastici diversi dall'aula normale, compresa la palestra, accompagnati dall'insegnante responsabile dell'attività. Nei laboratori l'utilizzo di apparecchi allacciati alla rete elettrica o funzionanti con congegni che costituiscano pericolo, sono utilizzati sotto la diretta responsabilità del docente.

Il disbrigo di incarichi di fiducia fuori dell'aula da parte degli alunni avviene sotto la responsabilità del docente con la massima collaborazione del personale ausiliario.

ART. 6 - ACCESSO ALLE PALESTRE

E' vietato accedere alle palestre con scarpe comuni o sporche.

La tuta e le scarpe per l'educazione fisica sono portate a scuola in un'apposita sacca e usate in palestra.

ART. 7 - RITARDI- ASSENZE – GIUSTIFICAZIONI – USCITE ANTICIPATE

- a) Chi giustifica è il Dirigente Scolastico o il docente in servizio; al Dirigente Scolastico vanno indirizzate le richieste da compilarsi sull'apposito libretto consegnato all'inizio dell'anno scolastico.
- b) L'alunno che arriva in ritardo a scuola entro i primi dieci minuti è ammesso alle lezioni; se il ritardo è superiore o ripetuto dovrà presentare la giustificazione firmata dai genitori.
- c) Il Dirigente scolastico, a seguito di frequenti assenze dell'alunno, può esigere che un genitore (o chi ne fa le veci) lo accompagni per la giustificazione.
- d) USCITE ANTICIPATE in orario di lezione

Qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima del termine delle lezioni o delle attività scolastiche, devono presentare richiesta scritta motivata di uno dei genitori, e firmare l'apposito registro. Gli alunni devono essere prelevati da un genitore o da persona espressamente delegata il cui nominativo dovrà essere indicato nella richiesta.

e) USCITE ANTICIPATE IN CASO DI NON FRUIZIONE DEL SERVIZIO MENSA

SCUOLA PRIMARIA: l'alunno/a precedentemente iscritto alla mensa che per qualsiasi motivo non usufruisce del servizio mensa deve essere ritirato dal genitore o da un suo delegato, previa presentazione richiesta scritta e motivata da uno dei genitori, e successivamente alla firma del genitore e/o delegato sull'apposito registro.

ART. 8 - REGOLE DI COMPORTAMENTO

1) DOVERI DEGLI ALUNNI

- a) Gli alunni devono curare l'igiene personale e devono tenere in ordine il loro materiale e gli spazi frequentati.
- b) Possono recarsi in bagno durante le ore di lezione solo se necessario, sempre uno per volta e comunque evitando al massimo la prima ora e quella che segue l'intervallo.
- c) Gli alunni sono tenuti sempre al massimo rispetto delle persone, dei docenti, dei non docenti e dei compagni.
- d) Tutti gli alunni sono tenuti a rispettare ed eseguire ogni indicazione o richiamo venga loro rivolto dal personale di sorveglianza sia docente, anche non della classe di appartenenza, che non docente.
- e) E' tassativamente proibito esporsi dalle finestre, gettare da esse rifiuti o altri oggetti, imbrattare pareti o arredi. Tutti i rifiuti vanno gettati negli appositi cestini predisposti all'interno della scuola e nel cortile.
- f) Non è consentito lasciare oggetti personali sotto i banchi al termine della giornata perché la scuola non può né deve risponderne.
- g) E' vietato uscire dall'aula durante gli intervalli fra una lezione e l'altra nella momentanea assenza dell'insegnante per il cambio.
- h) E' proibito portare a scuola oggetti che non abbiano alcun rapporto con le attività scolastiche, come giocattoli, giornalotti, romanzi, figurine e qualunque altro oggetto che possa distogliere l'attenzione delle lezioni.
- i) Gli alunni devono tenere in ordine il diario scolastico in quanto mezzo di comunicazione tra scuola e famiglia.
- j) Per chi causa volontariamente un danno a persone o cose, è previsto l'avvio di un procedimento disciplinare.

- k) In caso di inadempienze l'alunno non può essere allontanato dalla classe senza sorveglianza; l'insegnante rimane sempre responsabile. Per fatti gravi va fatta la segnalazione immediata al dirigente scolastico e verrà contattata immediatamente la famiglia, anche per via telefonica.

2) SANZIONI DISCIPLINARI

- a) Gli alunni che assumono comportamenti non conformi ai doveri previsti dal presente articolo al punto 1 (Doveri degli alunni), sono richiamati dal docente verbalmente e, se necessario, per iscritto con nota ai genitori e/o sul registro di classe.
- b) Se recidivi, sono chiamati ad assumersi le proprie responsabilità anche davanti ai genitori appositamente convocati in presenza del docente interessato e, se opportuno, del dirigente scolastico, per un'azione congiunta scuola-famiglia di recupero educativo.
- c) Se i comportamenti assunti risultano lesivi della dignità della persona per offese verbali o per altre forme di violenza anche fisica, ovvero per danneggiamenti a beni comuni o personali, ecc., l'alunno è invitato ad esporre le proprie ragioni al docente o al dirigente scolastico. Sentito l'alunno, valutata l'accettabilità o meno delle sue ragioni, nonché la gravità del comportamento da lui posto in essere, viene convocato un consiglio di classe straordinario che adotta la sanzione più educativa possibile.
- d) La sanzione può articolarsi in:
- riflessioni scritte di auto-analisi ed autocorrezione;
 - risarcimento del danno causato volontariamente;
 - sospensione dalla lezione o dalle lezioni, con svolgimento di attività didattico-educative nella scuola (ma fuori dalla classe) assistite da un docente, e/o l'espletamento di compiti di riparazione del danno e/o dell'offesa;
 - sospensione dalle lezioni per uno o più giorni con comunicazione ufficiale ai genitori ed acquisizione agli atti del provvedimento, includente un percorso guidato di recupero educativo da parte della scuola in collaborazione con la famiglia.
- e) Contro le sanzioni disciplinari previste dal punto d) è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia interno alla scuola costituito dal dirigente scolastico che lo presiede e da 3 docenti e da 3 genitori designati dal Consiglio d'Istituto. L'organo di garanzia decide a maggioranza e resta in carica fino al rinnovo del Consiglio d'Istituto stesso.

ART. 9 - MALORE DEGLI ALUNNI

In caso di malore degli studenti si procederà nel seguente modo:

- avviso telefonico da parte della scuola alla famiglia o ai parenti, il cui recapito telefonico dovrà essere comunicato dai genitori all'atto dell'iscrizione;
- se il malessere è passeggero e i genitori o parenti irraggiungibili, lo studente sarà trattenuto a scuola fino al termine delle lezioni.

ART. 10 - INFORTUNI AGLI ALUNNI

In caso di infortunio agli alunni, l'insegnante (o gli insegnanti) a cui compete la vigilanza è tenuto a provvedere ai primi soccorsi anche con l'aiuto del personale addetto al primo soccorso. Va avvisata al più presto sia la famiglia che l'Ufficio dell'Istituto. Se la gravità lo richiede, l'infortunato va avviato al pronto soccorso ospedaliero tramite autoambulanza con l'eventuale accompagnamento del docente o di altro personale scolastico se non è stato rintracciato per tempo un genitore. L'insegnante fornirà in seguito dettagliata relazione dell'accaduto e collaborerà con gli uffici della segreteria per gli aspetti relativi alla denuncia assicurativa.

ART. 11 - SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI NELLA SCUOLA

A seguito di patologie croniche dell'alunno che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, il genitore o chi ne fa le veci può richiedere l'apposita modulistica in segreteria per la certificazione medica e l'autorizzazione.

Il Dirigente Scolastico, di seguito, attiverà la procedura, come previsto dal protocollo interistituzionale provinciale del 9/1/2006.

ART. 12 - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA

E' opportuno che gli alunni siano coperti, oltre che dalla polizza assicurativa regionale, anche da una polizza assicurativa integrativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile.

L'assicurazione dovrà coprire tutte le attività scolastiche, comprese quelle integrative svolte sia dentro che fuori la scuola, anche eventualmente organizzate in collaborazione con il comune o altri enti, ma previste nel piano dell'offerta formativa. Dovrà essere coperto possibilmente anche il percorso casa-scuola.

Ogni anno il Consiglio d'Istituto esamina le proposte di almeno tre compagnie assicuratrici scegliendo quella che offre le migliori condizioni e invita i genitori a sottoscriverla.

ART. 13 - INFORMAZIONI DEI RISCHI / APPLICAZIONE LEGGE 626/94

L'istituzione scolastica, in applicazione della L.626/94, è dotata di squadre di personale adeguatamente formato e addetto ad incarichi specifici per la prevenzione dei rischi d'incendio, sismici, ecc..

Annualmente il responsabile S.P.P. redige documento di valutazione dei rischi e il Dirigente provvede ad inviarne copia all'Amministrazione Comunale che deve provvedere, nei termini di norma, agli interventi opportuni.

Chiunque riscontrasse nell'edificio scolastico delle situazioni di rischio per il personale o per gli alunni è tenuto ad informare il dirigente scolastico o i suoi collaboratori per gli interventi da attuare.

ART. 14 - INGRESSO NELLA SCUOLA

I genitori possono accompagnare i loro figli soltanto fino all'ingresso della scuola, fatta eccezione per il caso in cui siano stati convocati.

L'accesso agli Uffici dell'Istituto è permesso negli orari di apertura al pubblico.

Personale estraneo potrà accedere alla scuola solo se munito di autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico.

ART. 15 - COLLOQUI INSEGNANTI-GENITORI

Nella scuola secondaria di 1° grado sono fissati orari per i colloqui individuali con i docenti. A metà di ogni quadrimestre sono comunque previsti colloqui generali.

Nella scuola primaria sono previsti, di norma, colloqui bimestrali con il gruppo docente di modulo. E' fatta salva la possibilità di richiedere colloqui urgenti sia da parte dei genitori che dei docenti.

ART. 16 - TUTELA DELLA PRIVACY / D. L.vo 196/2003

Con delibera del Consiglio d'Istituto del 20/12/2005, l'Istituzione Scolastica ha adottato il documento programmatico della sicurezza che prevede le modalità di trattamento dei dati personali e sensibili del personale in servizio e degli utenti.

Tutti gli incaricati del trattamento sono debitamente informati.

All'atto dell'iscrizione, i genitori ricevono nota informativa sulle modalità di trattamento dei dati.

ART. 17 - PROPAGANDA NELLA SCUOLA-CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

E' assolutamente vietata ogni forma di commercio nei locali e nei cortili della scuola.

Ai sensi dell'art. 41 del D.l. 44 del 2001, il nostro Istituto prevede accordi o contratti di sponsorizzazione, secondo i criteri definiti dal Consiglio d'Istituto. Non sono autorizzate altre forme di propaganda.

ART. 18 - AFFISSIONI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA

Nella scuola sono previsti spazi per l'informazione al personale e all'utenza. In particolare, oltre all'albo della scuola sono previsti spazi per bacheca sindacale e dei genitori.

Sono permesse le affissioni nell'atrio della scuola di tutti i manifesti relativi ad attività di promozione sociale e culturale che possano interessare i docenti, i non docenti, i genitori e gli alunni, previa autorizzazione del dirigente scolastico.

Si concede la distribuzione di volantini o inviti all'interno della scuola, previa autorizzazione del dirigente scolastico, purché si tratti di materiale proveniente dall'Amministrazione Comunale, o con il suo patrocinio, oppure da Associazioni dei Genitori presenti sul territorio e che abbiano comunicato ufficialmente la loro costituzione.

ART. 19 - RACCOLTE DI DENARO

Sono vietate raccolte di denaro o sottoscrizioni tra docenti ed alunni se non per Enti, Istituzioni o iniziative espressamente autorizzati dall'Autorità Scolastica o dal Consiglio d'Istituto. Tali eventuali raccolte avranno, comunque, sempre carattere volontario ed eccezionale.

ART. 20 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Visite guidate e viaggi d'istruzione devono essere indicati nella programmazione didattica, in quanto parte integrante, e rispondere ai criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto.

Entro il 30 novembre di ogni anno, ciascun ordine di scuola dovrà predisporre il piano delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione e presentarlo, per l'approvazione, al Consiglio d'Istituto, corredato di ogni informazione organizzativa e finanziaria.

Le visite guidate e i viaggi di istruzione devono acquisire il parere positivo dei Consigli di Classe/Interclasse e sono autorizzati dal Consiglio di istituto o per delega dal Dirigente Scolastico. Condizione indispensabile per la partecipazione degli alunni è l'autorizzazione scritta, volta per volta, del genitore.

I viaggi d'istruzione saranno, di norma, di 1 giorno, salvo siano parte integrante di un progetto particolare.

Gli insegnanti dovranno curare preventivamente l'organizzazione della visita o del viaggio in ogni particolare, anche per evitare possibili incidenti.

I mezzi usati per l'effettuazione della visita o del viaggio dovranno dare sufficienti garanzie per l'incolumità e la sicurezza di tutta la comitiva.

Il viaggio d'istruzione potrà essere effettuato solo nel caso in cui ci sia l'adesione di almeno i 2/3 degli alunni.

Dalle visite guidate e dai viaggi d'istruzione organizzati dalla scuola non possono essere esclusi gli alunni che non possono comunque contribuire al finanziamento delle spese.

Il Consiglio di classe/interclasse potrà decidere in merito alla possibilità di partecipare al viaggio per gli alunni che, nel corso dell'anno, non dimostrino un comportamento adeguato.

L'eventuale presenza dei genitori dovrà essere giustificata da particolari esigenze ed autorizzata dal dirigente scolastico.

Gli alunni, i cui genitori hanno dichiarato di non far partecipare i figli alla visita o al viaggio, hanno il diritto di avere assicurato il servizio scolastico.

Per quanto riguarda brevi uscite della scolaresca senza mezzi di trasporto, occorre l'autorizzazione del dirigente scolastico assicurando adeguata vigilanza e avvertendo le famiglie per iscritto

ART. 21 - USO E CONCESSIONE DI LOCALI SCOLASTICI E STRUTTURE ACCESSORIE

L'uso in orario scolastico o extrascolastico dei locali e delle strutture accessorie in dotazione alla scuola è concesso dal Consiglio d'Istituto secondo le procedure previste dall'art. 12 della Legge 517/77. Va assicurato in modo prioritario l'utilizzo per le attività e iniziative della scuola. La concessione ad enti pubblici e privati, con esclusione di iniziative o manifestazioni di partiti politici, deve comunque tendere a favorire quelle attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile. La concessione potrà essere ulteriormente regolamentata dal Consiglio d'Istituto.

ART. 22 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono, in quanto applicabili, le norme e le disposizioni ministeriali, le indicazioni presenti nel Piano dell'Offerta Formativa e in generale nella legislazione in atto.

Il Consiglio d'Istituto potrà apportare, a maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio stesso, le variazioni al presente regolamento che riterrà più opportune per adeguarlo alle nuove esigenze.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

(Approvato con delibera n° 1 nel Consiglio d'Istituto del 9 aprile 2001)

(Ultime modifiche e integrazioni approvate dal C. d'I. del 15 dicembre 2006)

(Ultime modifiche approvate dal C. di Istituto del 16 ottobre 2017)

(Ultime modifiche approvate dal Consiglio di Istituto del 14 novembre 2017)